

**LEGGE REGIONALE N. 86 DEL 16-09-1998
REGIONE ABRUZZO**

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo

**TITOLO I
GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA**

ARTICOLO 12

Corsi di specializzazione

1. La Giunta regionale d'Abruzzo su motivata proposta del collegio regionale delle guide, nello spirito dei criteri tecnici definiti in campo nazionale ed internazionale istituisce per le guide alpine-maestri di alpinismo, anche in compartecipazione con altre regioni, corsi di specializzazione per:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) **speleologia**;

c) altre specializzazioni riferibili alla pratica, all'organizzazione e all'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche.

2. La specializzazione, conseguita con i relativi esami finali del corso viene annotata a fianco del nominativo della guida nell'albo regionale.

3. Nella progettazione dei corsi, in funzione della specializzazione verrà definito il programma e di volta in volta, su proposta del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, la composizione della commissione che valuterà le prove, quando è previsto l'esame finale. Parimenti nel progetto sono indicate le condizioni per l'ammissione ai corsi delle guide, ivi compresi eventuali test tecnici.

4. Per la professione di guida speleologica, di cui all'art. 11 della legge 217/83, con l'atto che la disciplina, la Giunta regionale stabilisce le condizioni di accesso per le guide alpine-maestri di alpinismo.